



Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

ORDINANZA SINDACALE N°9 DEL 30-07-2026

Registro generale n. 39

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;
- l'art. 26 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 dispone che l'articolazione e la scansione degli orari di apertura al pubblico dei servizi delle pubbliche amministrazioni debbano tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano e utilizzano il territorio;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono, mediante propri atti organizzativi e nel rispetto dei principi fissati dalla legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO CHE

- nel mese di agosto 2026 si rende necessario adottare misure organizzative straordinarie finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici comunali, in relazione alla riduzione del personale in servizio dovuta alla fruizione delle ferie estive;
- tali misure consentono una più razionale organizzazione delle risorse umane, garantendo comunque l'erogazione dei servizi essenziali e inderogabili;

SENTITO il Segretario Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. **di disporre** la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di **martedì**, per l'intero mese di **agosto 2026**;
2. **di garantire**, durante le giornate di chiusura, i servizi essenziali e indifferibili, assicurando:
 - il servizio di reperibilità dell'Ufficio di Stato Civile esclusivamente per gli adempimenti connessi ai casi di decesso;
 - il regolare svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale;
3. **di demandare** ai Responsabili dei Servizi interessati l'adozione di tutti gli adempimenti organizzativi necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
4. **di trasmettere** copia del presente decreto ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di competenza;



Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

5. **di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, dandone la massima diffusione ai cittadini.

La presente ordinanza è immediatamente esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dall'avvenuta piena conoscenza (legge 6.12.1971 n 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza della medesima.

Ai sensi del comma 3 dell'art.37 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art.74 del Regolamento di Applicazione e di Esecuzione approvato con DPR n. 495/92.

Miradolo Terme, 30-07-2026

IL SINDACO
Michela Callegari